



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

N. URB/42/URB

N. 750 Registro Generale

Data 26 marzo 2026

OGGETTO :

**SERVIZIO LEGALE DI ASSISTENZA, NELL'INTERESSE DEL COMUNE,
NELLA FASE PRECONTENZIOSA RELATIVA AGLI ACCORDI CORRELATI
ALLA PIATTAFORMA PORTUALE MULTIPURPOSE – AFFIDAMENTO
DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n° 37 del 13.06.1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTA la deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 20/12/2023 con cui è stato adottato il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26/11/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2026/2028, nota di aggiornamento e suoi allegati;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 23/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2026/2028;

VISTO l'atto sindacale n. registro 19 del 18/12/2025 di nomina del sottoscritto Arch. Alessandro Veronese, a decorrere dal 01/01/2026 e fino al 31/12/2026, quale Responsabile di Settore e incaricato di Elevata Qualificazione ai sensi dell'art. 2 del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, appendice 6 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 25/05/2023, per il V Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio;

DATO ATTO che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, appendice 6 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 25/05/2023, è il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, arch. Alessandro Veronese (Cat. D), il quale svolge altresì le funzioni di RUP ai sensi dell'art. 3 del *"REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI"*;

PREMESSO:

- CHE il Piano Regolatore Portuale del bacino di Savona-Vado, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 22 del 10 agosto 2005, ha previsto fin dalla sua adozione l'ipotesi di un intervento di interesse prioritario per lo sviluppo e la crescita dello scalo, consistente nella realizzazione, nel bacino di Vado Ligure, di una Piattaforma Multifunzionale da destinare alla realizzazione di un nuovo Terminal per il traffico di container e rinfuse;
- CHE la predetta Deliberazione 22/2005 ha prescritto che l'approvazione del progetto della Piattaforma multifunzionale fosse assoggettata ad una procedura concertativa tra il Comune di Vado, l'Autorità Portuale (ora Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale), la Regione Liguria e la Provincia di Savona, volta a perseguire le finalità ivi indicate;
- CHE in data 15 settembre 2008 è stato conseguentemente sottoscritto tra il Comune di Vado, l'Autorità Portuale (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale), la Regione Liguria e la Provincia di Savona, un Accordo di programma ai sensi dell'art. 58 della L.R. 36/97 e dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, che ha definito compiutamente gli obblighi delle amministrazioni firmatarie nella realizzazione del progetto, di seguito anche denominato "Accordo di programma";
- CHE l'Accordo di programma sottoscritto in data 15 settembre 2008 è stato oggetto di modifiche in data 28 settembre 2018, a seguito delle mutate priorità nascenti dal territorio in materia di messa in sicurezza e sistemazione urbana dello stesso, con la sottoscrizione di apposito Aggiornamento, sottoscritto anche dalla società Autostrada dei Fiori S.p.A. relativamente al casello autostradale di Vado Ligure;

- CHE in data 21 giugno 2023 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Liguria, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (AdSP), la Provincia di Savona e il Comune di Vado Ligure hanno convenuto tramite apposito protocollo di procedere ad un successivo aggiornamento dell'Accordo di programma con il coinvolgimento anche di Autostrada dei Fiori S.p.a. individuando nuovi ed ulteriori interventi rispetto all'Accordo di programma ricompresi nel Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti "PRIIMT", adottato e vigente ed impegnandosi contestualmente a reperire le relative risorse finanziarie;
- CHE in data 28 aprile 2025 è stato sottoscritto un accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90 che prevede, tra l'altro, la realizzazione di ulteriori opere pubbliche da eseguirsi a cura di AdSP;
- CHE, stante il perdurante ritardo nell'attuazione di alcune importanti opere pubbliche contemplate nell'Accordo di programma, il Sindaco di Vado Ligure ha più volte chiesto la convocazione del collegio di vigilanza previsto dall'art. 10 dell'Accordo stesso, al fine di risolvere le cause che hanno determinato tale ritardo e di individuare le possibili azioni volte ad accelerarne la realizzazione, nonché giungere alla definizione del percorso volto alla sottoscrizione di un atto di aggiornamento dei cronoprogrammi attuativi degli interventi dello stesso Accordo di Programma;

PREMESSO inoltre:

- CHE l'Accordo di programma prevedeva tra l'altro, in relazione agli oneri aggiuntivi che l'operatività del nuovo Terminal e delle attività ad esso correlate avrebbero determinato a carico del Comune di Vado Ligure, il trasferimento allo stesso Comune di quota parte del gettito delle tasse di ancoraggio e sulle merci prodotto dalla nuova Piattaforma;
- CHE, in particolare, era previsto che detti trasferimenti avvenissero annualmente per tutto il periodo della concessione in misura massima pari al 30% del gettito di cui sopra e comunque di importo minimo di euro 500.000,00;
- CHE la regolamentazione dei trasferimenti in argomento veniva rinviata alla stipula di una Convenzione tra ex Autorità Portuale di Savona e Comune di Vado Ligure;
- CHE, con riferimento ai richiamati oneri aggiuntivi che l'operatività del nuovo Terminal *multipurpose* e delle attività ad esso correlate avrebbero determinato a carico dell'attività del Comune di Vado Ligure, l'art. 6 dell'Accordo aggiornato in data 28 settembre 2018 ha confermato quanto già previsto nell'Accordo del 2008 riguardo alla necessità di regolare i rapporti tra l'AdSP e il Comune di Vado Ligure mediante la sottoscrizione di una convenzione disciplinante i rapporti tra i due enti in merito alla realizzazione e al finanziamento di attività correnti ed eventuali progetti od investimenti;
- CHE la Convenzione citata, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 10 settembre 2018, è stata sottoscritta tra l'AdSP e il Comune di Vado Ligure in data 21 settembre 2018 ed è stata modificata con addenda convenzionale sottoscritta, da ultimo, in data 31 maggio 2023;
- CHE, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della suddetta Convenzione, *"Come previsto dall'art. 6 dell'Accordo di programma riformulato, in relazione agli oneri aggiuntivi che l'operatività del nuovo terminal multipurpose e delle attività ad esso correlate porrà a carico del Comune di Vado Ligure, l'AdSP del Mar Ligure Occidentale si obbliga a trasferire allo stesso Comune entro il 30 giugno di ogni anno, per tutta la durata della concessione, e in ogni caso per un periodo non superiore a 50 anni, una quota pari al 30% del gettito delle tasse d'ancoraggio e sulle merci prodotte dalla piattaforma, così come determinato dall'Agenzia delle Dogane, trasferendo comunque una somma non inferiore a € 500.000 (cinquecentomila/00)."*;
- CHE l'AdSP del Mar Ligure Occidentale - a riscontro della nota prot. n. 3153 del 9 febbraio 2024 con la quale il Commissario Straordinario di questo Comune chiedeva, al fine della concreta attuazione di quanto previsto dall'art. 4 della Convenzione sopra menzionata, di conoscere l'ammontare, rispettivamente alle date del 31/12/2022 e del 31/12/2023, del gettito delle tasse d'ancoraggio e sulle merci prodotte dalla Piattaforma Multifunzionale di Vado Ligure, così come determinato dall'Agenzia delle Dogane - con nota Prot. 09/04/2024.0016809.U ha comunicato di non poter fornire le informazioni previste dall'Accordo;
- CHE il Sindaco di Vado Ligure, con nota prot. n. 13299 del 26/06/2024, dando seguito alla pregressa corrispondenza, ha provveduto *"a reiterare le istanze già in precedenza rivolte dal Sindaco Monica Giuliano e dal Commissario Straordinario dr. Maurizio Gatto aventi ad oggetto la determinazione della percentuale del gettito delle tasse d'ancoraggio e sulle merci spettanti*

al Comune di Vado Ligure in forza della convenzione” sopra citata e “a sollecitare nuovamente l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il riscontro alle note di questo Comune, prot. 432 del 09/01/2023, n. 2253 del 01/02/2023 e n. 3153 del 09/02/2024.”;

- CHE, con la determinazione n. 1857 Reg. Gen. del 17 settembre 2024, lo scrivente ha, tra l’altro, affidato direttamente al Dott. Paolo Parodi il servizio di supporto nella determinazione del gettito (e della relativa quota spettante al Comune di Vado Ligure) delle tasse di ancoraggio e delle tasse sulle merci prodotte dalla piattaforma *multipurpose*;
- CHE, a seguito dell’incontro tenutosi presso la Prefettura di Savona in data 24 settembre 2024, si sono tenuti numerosi incontri tra il Comune, l’AdSP, la Guardia Costiera - Capitaneria di Savona e l’Agenzia delle Dogane di Savona, con l’obiettivo di pervenire all’acquisizione delle informazioni necessarie alla determinazione del gettito delle tasse d’ancoraggio e sulle merci prodotte dalla Piattaforma *multipurpose* di Vado Ligure ai fini dell’adempimento degli impegni di cui all’art. 4 della citata Convenzione sottoscritta tra Comune e AdSP in data 21 settembre 2018;
- CHE i documenti (relazione conclusiva e n. 4 allegati) relativi alla stima dell’incremento di trasferimenti che potrebbe derivare al Comune dalla determinazione del gettito delle tasse portuali e di ancoraggio prodotto dalla piattaforma multifunzionale di Vado Ligure, predisposti dal Dott. Paolo Parodi e acquisiti agli atti al prot. n. 26388 in data 30 dicembre 2025, sono stati inoltrati in data 5 gennaio 2026 ad AdSP e Agenzia delle Dogane le quali, a tutt’oggi, non hanno inviato alcun riscontro;

RILEVATA la necessità, stante la complessità e la rilevanza delle poste in gioco, di affidare ad un avvocato il servizio legale di assistenza, nell’interesse del Comune, nella fase precontenziosa relativa agli accordi citati in premessa, per la revisione o integrazione degli stessi e per l’approfondimento giuridico circa le azioni esperibili verso gli enti sottoscrittori per la loro attuazione nonché per la redazione delle pertinenti messe in mora (escluso l’eventuale contenzioso che si ritenesse successivamente di attivare);

RICHIAMATO l’art. 56 (*Appalti esclusi nei settori ordinari*) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con particolare riferimento al comma 1, lettera h), n. 2) che prevede: *“Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;”;*

ATTESO che il servizio di assistenza legale di cui trattasi rientra nella definizione di cui sopra, essendo volto a fornire supporto giuridico-legale all’Amministrazione Comunale nell’effettuazione di valutazioni ed attività stragiudiziali prodromiche a probabili futuri contenziosi al fine di tutelare l’integrità dei diritti dell’Ente nella sua qualità di sottoscrittore degli accordi di cui all’oggetto;

RITENUTO pertanto di procedere all’individuazione del legale a cui affidare il servizio in parola nel rispetto dei principi, di cui agli artt. 1, 2 e 3 dello stesso D.Lgs. n. 36/2023, di risultato, fiducia e accesso al mercato degli operatori economici;

DATO ATTO che, nel rispetto dell’articolo 73, comma 3 del vigente Statuto comunale, ed in conformità alle disposizioni di cui all’art. 107 D.Lgs. 267/2000, l’individuazione del legale ed il relativo conferimento dell’incarico di assistenza legale, da effettuarsi in conformità alle disposizioni sul conferimento di incarichi professionali da parte dei soggetti pubblici, competono ai Responsabili del Servizio di cui all’art. 109 comma 2 del D.lgs. 267/2000 in base alla pertinenza della controversia al rispettivo settore di competenza;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di servizi di importo inferiore ad Euro 140.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che – come nel caso di specie - siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;

VISTO il curriculum dell’Avvocato Paolo Gaggero, in atti conservato;

RITENUTO pertanto di poter affidare direttamente il servizio di assistenza legale sopra descritto all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero (P.I. 03693360103), legale esperto in materia di diritto amministrativo ed urbanistico, il quale offre in proposito garanzie di provata competenza;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 449 e comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che impone agli enti locali l'alternativa tra il ricorso alle convenzioni quadro "CONSIP" e il loro utilizzo come parametro qualità costo del servizio ordinato, ed il ricorso al mercato elettronico (MePA);

DATO ATTO:

- CHE, con lettera protocollo n. 5321 del 10 marzo 2026, è stata inoltrata all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero, tramite il portale "ACQUISTINRETEPA", la trattativa diretta numero RDO 6137173 per l'affidamento del servizio sopra descritto;
- CHE il termine ultimo per la presentazione dell'offerta era individuato nel giorno 13 marzo 2026;
- CHE il compenso complessivo per la prestazione del servizio sopra indicato non poteva essere superiore a Euro 5.740,80, cifra da ritenersi a corpo comprensiva di Spese generali (15%) e di Cassa Avvocati (4%), esclusa solo IVA (22%) su imponibile;

VISTA l'offerta presentata dal suddetto Avv. Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero in data 13 marzo 2026, che riporta una offerta economica pari ad Euro 5.740,80 oltre a IVA (22%) su imponibile, così per un importo complessivo pari a Euro 7.003,78;

ACCERTATO che l'importo di aggiudicazione per l'affidamento del servizio di cui trattasi è conforme alla proposta così come formulata attraverso il portale "ACQUISTINRETEPA", congruo rispetto all'affidamento in questione e in linea con i prezzi di mercato;

VISTI:

- il Durc richiesto on line in data 29 dicembre 2025 (valido fino al 28 aprile 2026), da cui risulta che lo Studio Legale Quaglia Gaggero è regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;
- la certificazione di regolarità contributiva dell'Avv. Paolo Gaggero rilasciata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense in data 5 dicembre 2025, prot. 346157/2025;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione sottoscritte dall'Avv. Paolo Gaggero, in atti conservate, con le quali dichiara tra l'altro, per le finalità di cui all'art. 5, comma 5, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, di non esser attualmente titolare di cariche elettive;

DATO ATTO:

- CHE non è necessario il DUVRI, in quanto attività meramente intellettuale, ai sensi della determinazione n. 3 del 05/03/2008 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- CHE il presente provvedimento non è soggetto all'art. 1 comma 173 della legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) e s.m.i., in quanto si tratta di appalto pubblico di servizi, escluso dal controllo della Corte dei Conti;
- CHE il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. ed è contraddistinto dal Codice Identificativo Gara (CIG): BAF7885782;
- CHE il contratto è stipulato mediante scambio di lettere commerciali;
- CHE nel caso di specie, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva, trattandosi di importo di modesta entità;
- CHE, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l'impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;

ATTESO che, ai sensi dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 (*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*), gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali

esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa;

RITENUTO di provvedere all'affidamento diretto del servizio e all'assunzione del relativo impegno di spesa;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

1. di affidare all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero (P.I. 03693360103) il servizio di assistenza legale, nell'interesse del Comune, nella fase precontenziosa relativa agli accordi citati in premessa correlati alla piattaforma portuale *multipurpose*, per la revisione o integrazione degli stessi e per l'approfondimento giuridico circa le azioni esperibili verso gli enti sottoscrittori per la loro attuazione nonché per la redazione delle pertinenti messe in mora (escluso l'eventuale contenzioso che si ritenesse successivamente di attivare);
2. di impegnare la spesa complessiva di **Euro 7.003,78**, di cui Euro 5.740,80 per onorario, comprensivo di Spese generali al 15% e Cassa Avvocati al 4%, ed Euro 1.262,98 per I.V.A. al 22%, imputandola al Capitolo 775/25 ad oggetto "INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE E ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE (FINANZIATO CON ONERI DI BOSSARINO)" (Mis. 08 – Progr. 01 – Tit. 1 – Macro 103 - Piano Fin. V U. 1.03.02.11.006) del Bilancio 2026/2028 annualità 2026 esecutivo ai sensi di legge - esigibilità 2026;
3. di dare atto che, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l'impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
4. di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013);
5. di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. ed è contraddistinto dal seguente codice identificativo di gara (CIG): **BAF7885782**;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti.

IL RESPONSABILE SETTORE Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

Data 26 marzo 2026

(VERONESE ARCH. ALESSANDRO) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa